



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI. ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di Prima convocazione e diretta streaming, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco	Sì
2. BALOCCO ALESSANDRA - Vice Sindaco	Sì
3. BELLINI DIEGO - Consigliere	Sì
4. BELLOTTI CESARE - Consigliere	Sì
5. BORRINI SAMUELA - Consigliere	Sì
6. MAGLIULO WALTER - Presidente	Sì
7. MESSINA ASSUNTA - Consigliere	Giust.
8. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. NERVI MATTEO - Consigliere	Sì
10. NISI LUCA - Consigliere	Sì
11. VALENTINI RICCARDO - Consigliere	Sì
12. ZANDANEL FRANCESCO - Consigliere	Sì
13. GRAZIOLI MARCO - Consigliere	Sì
14. MIRANDA GIANCARLO - Consigliere	Giust.
15. PETRILLO MARTINA - Consigliere	Sì
16. CARAGLIA PAOLA - Consigliere	Sì
17. MARCASSA MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dott. BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAGLIULO WALTER nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 con la quale l'autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale l'autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione di Arera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale l'autorità ha approvato le regole e i criteri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- che, con nota del 28 Marzo 2020, prot. 8336, il Consorzio di Area Vasta Basso Novarese, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 22/2022 relativa alla scelta dello schema regolatorio in merito alla qualità contrattuale optando per la scelta di posizionare il territorio interessato nello "Schema I – obblighi minimi";
- che con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 10/04/2024 n. 9516, l'Ente Territorialmente Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) aggiornato per il biennio 2024-2025 (allegato A) validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/2021 nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- che con deliberazione n. 41/2025/R/Rif l'Autorità ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie per i comuni appartenenti al Consorzio Area Vasta Basso Novarese;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D. P. R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che il Comune di Oleggio si è avvalso delle possibilità sopra elencate in modo da calmierare il più possibile gli scostamenti tariffari che alcune categorie hanno inevitabilmente dovuto subire con i diversi metodi di calcolo che si sono susseguiti negli anni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, così che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente;
- il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2024-2025 aggiornato secondo le direttive della deliberazione ARERA 389/2023 prevede un totale dei costi pari ad €. 1.954.618,00 per l'anno 2024 e pari ad €. 2.032.480,00 per l'anno 2025, così come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le tariffe approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe così che, per tale aspetto, rimane applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione delle tariffe TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione (allegato B) che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- nell'anno 2023 a consuntivo il Consorzio non ha realizzato un risparmio nei costi preventivati del servizio rifiuti e che, pertanto, dall'importo del PEF 2025, non sarà possibile detrarre alcun importo prima di conteggiare le tariffe TARI come avvenuto negli anni precedenti;
- con nota del 20/01/2025, prot. 1651 (allegato C), il Consorzio Area Vasta Basso Novarese ha comunicato che, dalle rilevazioni effettuate nel corso dell'anno 2024, il rapporto dei conferimenti della frazione secca tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è risultato pari a 56/44;
- in conseguenza di quanto sopra, la ripartizione dei costi fissi e variabili del PEF 2025 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è stata adeguata secondo il rapporto indicato.

RITENUTO:

- per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2025 come da Relazione di simulazione del calcolo (allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- opportuno approvare anche la tariffa giornaliera della tassa rifiuti determinandola in base alla corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147 del 27/12/13 e come confermato dalla Provincia di Novara con nota pervenuta il 19/11/2024 prot. 31996;

DATO ATTO che la delibera Arera n. 386/2023/R/Rif ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa rifiuti:

- UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, laghi, fiumi e lagune, pari ad €. 0.10 per utenza per anno;
- UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per utenza per anno.

DATO ATTO che gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2 potranno essere aggiornati annualmente dall'Autorità in conseguenza ad un rapporto annuale sulla gestione dei conti gestiti che CSEA (Cassa per i servizi energetici ed ambientali) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno a decorrere dal 2025;

CONSIDERATO CHE:

- a partire dall'anno 2023, dopo circa un anno di sperimentazione, è entrata in vigore la raccolta puntuale del rifiuto non recuperabile per dare un nuovo impulso alla coscienza ecologica dei cittadini e migliorare la raccolta differenziata;
- dal mese di gennaio 2023 vengono conteggiati gli svuotamenti di ciascuna utenza contribuente, per arrivare a fine anno a conoscere il conferimento complessivo; in funzione degli obiettivi prefissati ognuno ha a disposizione un numero di svuotamenti già inclusi nella TARI dovuta nell'anno, mentre per quelli eccedenti si dovrà corrispondere un conguaglio nella bolletta dell'anno successivo secondo lo schema di seguito riportato:

SVUOTAMENTI/RITIRI ANNUI – ANNO 2025

UTENZE DOMESTICHE

OCCUPANTI	CONTENITORE 120 litri	SACCO 30 litri	SACCO 65 litri	BADGE 20litri
1	6	24	-	36
2	11		20	66
3	14		25	84
4	18		33	108
5	21		38	126
6 O PIU'	24		44	144

UTENZE NON DOMESTICHE

DOTAZIONE	SVUOTAMENTI/ RITIRI ANNUI	CORRISPONDENTI A LITRI/ANNO
Sacco (65 l)	33	2.160
Contentore (120 l)	18	2.160
Contentore (240 l)	18	4320
Cassonetto (1100 l)	18	19.800

CONSIDERATO CHE, con nota del 20/01/2025, prot. 1651 (allegato C), il Consorzio Area Vasta Basso Novarese consiglia, in base ai costi sostenuti, di applicare agli svuotamenti eccedenti effettuati nel 2025 (e quindi soggetti a conguaglio nel 2026) il valore di **0,03345 euro/litro** in modo che ciascun svuotamento eccedente avrà pertanto il seguente costo:

DOTAZIONE	CALCOLO	EURO/SVUOTAMENTO
CALOTTA PER CONDOMINI 20 LITRI	L 20 * 0,03345 €.	0,67
SACCO VIOLA TAGGATO 30 LITRI (un occupante)	L 30 * 0,03345 €.	1,00
SACCO VIOLA TAGGATO 65 LITRI	L 65 * 0,03345 €.	2,17
CONTENTORE 120 LITRI	L 120 * 0,03345 €.	4,01
CONTENTORE 240 LITRI	L 240 * 0,03345 €.	8,03
CASSONETTO 1100 LITRI	L 1100 * 0,03345 €.	36,79

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1, comma 688 della legge 147 del 2013, gli enti locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Oleggio, per l'anno 2025, prevede due rate a cadenza bimestrale come sotto specificato:

- I RATA, entro il 30 Settembre 2025, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno;
- II RATA, entro il 30 Novembre 2025, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, L. 388/00 secondo il quale le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 Gennaio;
- l'art. 151, comma 1, D. Lgs 267/00 secondo il quale il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, L. 296/06 secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO CHE:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

- l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che, a partire dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 16.04.2025;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, espresso ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 38, comma1, del vigente Statuto Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n.15

Astenuti n. 2 (GRAZIOLI, PETRILLO)

Votanti n.13

Voti favorevoli n.13

Voti contrari n.//

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2025 come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la tariffa giornaliera della tassa rifiuti in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario biennale aggiornato 2024-2025 (allegato A);
- 4) Di approvare l'importo di 0,03345 euro/litro relativo agli svuotamenti eccedenti, rispetto a quelli in preambolo elencati, effettuati nell'anno 2025 e che saranno oggetto di conguaglio nell'anno 2026 (allegato C);
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1 e UR2 pari rispettivamente ad €. 0,10 ad utenza per anno e ad €. 1,50 ad utenza per anno;
- 6) Di approvare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti dell'anno 2025 e precisamente:
 - I RATA, entro il 30 Settembre 2025, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno;
 - II RATA, entro il 30 Novembre 2025, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

- 7) Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: N. 15

Astenuti: N. //

Votanti: N. 15

Voti favorevoli: N. 15

Voti contrari: N. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
FIRMATO DIGITALMENTE
MAGLIULO WALTER

Il SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. BOGGI GIOVANNI

BOGGI GIOVANNI